

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/04/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34956-la-pari-dignit-sociale>

Autore: Boscolo Anzoletti Matteo

La pari dignità sociale

MATTEO BOSCOLO ANZOLETTI
e-mail: matteoboscolo2012@yahoo.it

LA PARI DIGNITA' SOCIALE

La Costituzione afferma che *tutti i cittadini hanno pari dignità sociale*. Ma cosa significa, alla luce della Costituzione, dignità? Perchè appartiene a tutti? E, in ultima analisi, per quale motivo essa ha una dimensione sociale?

La dignità ha avuto un significato sensibilmente diverso nel corso dei secoli.

Celebre fu, ex multis, nel corso dell'Evo Antico, la considerazione di una dignità soggettiva basata sulla divisione per classi censuarie tra pentacosiomodimmi, cavalieri, zeugiti e tetti.

Celeberrima fu, altresì, durante il Medio Evo la distinzione sociale tra vassalli, valvassori e valvassini, che derivava dal servizio a un feudatario, e dal conseguente lignaggio.

In sede di Assemblea Costituente c'è stata la concorde partecipazione delle forze storiche che hanno approvato la Costituzione per una formulazione in grado di elevare la pari dignità a principio costituzionale. In questo modo, l'Assemblea Costituente ha compiuto un passaggio molto importante, in quanto ha posto in essere per l'egualanza il transito in base al quale essa non è più un diritto, ma è divenuta un principio; ciò in quanto nella Costituzione essa è slegata dai suoi titolari, ed è intimamente connessa ad un diverso soggetto, lo Stato, che ha il compito di garantirla. Ne consegue così che la pari dignità dei cittadini non ammette restrizioni dell'ambito di rilevanza.

Alla luce della Costituzione, ed emancipato da significati ultronei, il significato della *dignità* è dunque la condizione per mezzo della quale il *valore intrinseco* della persona viene riconosciuto ad essa in quanto persona. La quale poggia la propria sussistenza sulla democrazia¹, sui diritti inviolabili e sui doveri inderogabile che di essa sono propri², e sulla libertà. Elementi di sussistenza per mezzo dei quali la persona sostanzia la propria dignità sia individualmente, sia nelle formazioni sociali nelle quali esplica se stessa. Essa costituisce, pertanto, il valore della persona a prescindere da qualsivoglia distinzione.

Il che è stato affermato e ribadito dall'ONU, secondo la quale "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti"³. La dignità è, pertanto, la condizione di ciò che rende meritevole del massimo rispetto⁴.

Si evince pertanto che il carattere paritetico della dignità discende dal fatto che non vi è nessuna forma di condizione che possa fungere da distinzione in grado di discriminare un difforme livello di dignità da persona a persona.

La pari dignità permea di sé tutti i momenti della vita della persona. Come attuazione concreta e tangibile del principio di pari dignità la Corte costituzionale, nel corso degli anni dal suo insediamento ad oggi, ogni qual volta sono state sottoposte al suo esame questioni suscettibili di pregiudicare il principio di parità fra uomo e donna, ha operato al fine di eliminare ogni forma di

¹ Articolo 1 della Costituzione.

² Articolo 2 della Costituzione.

³ Art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

⁴ M. CORTELLAZZO – P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Vol. 2, Bologna 1980, p. 338.

discriminazione, giudicando favorevolmente ogni misura intesa a favorire la parità effettiva. Il che è ancor più evidente se si considera che il diritto di elettorato alle donne è stato possibile soltanto dal 2 giugno 1946, per l'elezione dell'Assemblea Costituente, e che le leggi vigenti hanno escluso sino ad allora le donne da buona parte della vita pubblica⁵.

La pari dignità anche nei confronti degli stranieri è garantita dal momento che, diversamente, l'ineguaglianza perpetrata nei loro confronti sarebbe un fatto che collide e confligge con i diritti della persona, sanciti dal diritto internazionale⁶. Costituirebbe pertanto un arbitrio nei confronti degli stranieri non garantirne la pari dignità⁷. Il che vale anche nei rapporti tra straniero e straniero.

La pari dignità sociale è stata altresì riconosciuta in favore degli altri cittadini dell'Unione europea, in quanto consiste in un concreto, reale e attuale modo di attuazione dell'Unione che altrimenti resterebbe un mero dato formale.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo afferma che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Al riguardo la distinzione, ai fini dell'applicabilità di una misura in materia di sanità, tra cittadini italiani da cittadini di paesi stranieri – comunitari o extracomunitari – ovvero apolidi, finisce dunque per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la *ratio* e la funzione.

La pari dignità sociale è stata declinata dalla Corte costituzionale sotto una pluralità di fattori che ne costituiscono il proprium.

Sotto il profilo della salute, La Consulta ha avuto modo di sottolineare che, per garantire il rispetto della dignità sociale per tutti, particolari ragioni di tutela della dignità umana hanno indotto il legislatore ad abolire la regolamentazione della prostituzione, la registrazione, il tesseramento e qualsiasi altra degradante qualificazione o sorveglianza sulle donne che esercitano la prostituzione⁸.

Il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è “costituzionalmente condizionato” dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salvo, comunque, la garanzia di “un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto” [...] Questo “nucleo irriducibile” di tutela della salute quale diritto della persona deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso». Pertanto, anche lo straniero presente irregolarmente

⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 422/1995. Sul punto si veda anche Corte costituzionale, sentenze n. 137/1986 e 109/1993.

⁶ Articolo 10 della Costituzione.

⁷ L. PALADIN, *Considerazioni sul principio costituzionale d'egualità*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1962, p. 939.

⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 44/1964.

nello Stato «ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti, trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito⁹.

Per molto tempo l'accesso alle cure mediche è stato esclusivo appannaggio di coloro i quali se le potevano permettere. In questo modo, un enorme numero di persone moriva a causa di malattie la cui diagnosi e terapia aveva un costo economico relativamente basso, ma troppo alto per quanti vivevano in condizioni miserabili. Con grave nocimento per la dignità della persona che, in questo modo, era annichilita.

Tale situazione è stata radicalmente mutata a seguito dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale. La sua attuazione è di competenza dello Stato, delle Regioni e degli enti locali; esso è finalizzato al mantenimento, al recupero e alla promozione della salute fisica e psichica della persona, senza distinzione di condizioni individuali e sociali, e nel pieno rispetto della dignità e della libertà della persona.

La valorizzazione del valore della salute della persona avviene in tutte le fasi della vita, ed è garanzia della dignità. Ciò avviene per mezzo di strutture ospedaliere capillarmente diffuse sul territorio nazionale, la cui qualità è data dal loro scambievole collegamento con le Università e con enti di ricerca.

Ciò ha contribuito a permettere il superamento nel tempo di gravose situazioni e di pregressi divari. Per mezzo della tutela della salute è così garantita e affermata la dignità sociale della persona.

Con riferimento al lavoro, la Corte costituzionale ha anzitutto affermato che deve essere garantito il diritto del cittadino al conseguimento di un'occupazione ed al mantenimento del posto di lavoro (art. 4 Cost.); ha altresì stabilito il divieto allo Stato di limitare in modo discriminatorio l'accesso al lavoro con l'obbligo dello stesso di creare le condizioni economiche, sociali e giuridiche tali da consentire l'impiego di tutti gli idonei al lavoro. Essa ha altresì ribadito che è compito dello Stato assicurare la tutela della pari dignità sociale dei cittadini (art. 3, primo comma, Cost.) e l'esigenza che l'iniziativa economica privata non si ponga in contrasto con la stessa dignità umana¹⁰.

Il tema della dignità sociale non può non riverberarsi nella disciplina del mobbing. La quale, lumeggiata e valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell'ordinamento civile [art. 117, secondo comma, lettera *I*, della Costituzione] e, comunque, non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore (artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione)¹¹. Con riferimento alle persone portatrici di handicap, la pari dignità sociale si concreta con la dignità e l'autonomia individuale, la non discriminazione. Essa si realizza, inoltre, con la piena ed effettiva partecipazione e l'inclusione nella società e nel settore del lavoro, il rispetto delle differenze, le pari opportunità, e l'accessibilità¹².

⁹ Corte costituzionale, sentenza n. 432/2005.

¹⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 2/1986.

¹¹ Corte costituzionale, sentenza n. 359/2003.

¹² Corte costituzionale, sentenza n. 251/2008.

La dignità della persona non è un fatto astratto, ma concreto. E si riverbera in tutti i momenti della vita della persona, a maggior ragione in quelli maggiormente pregnanti per essa. Pertanto, nell'esercizio dell'economia, la dignità della persona è tutelata nello svolgimento del lavoro, in quanto la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni¹³.

Ciò, in linea con le disposizioni dell'ILO, l'Agenzia dell'ONU che si occupa di lavoro, e con la normativa dell'Unione europea, in particolare con la Carta sociale europea¹⁴.

Particolarmente importante è il nesso stabilito tra dignità ed economia da Luigi Einaudi. Al riguardo, il grande statista piemontese ha affermato che l'obiettivo considerato è che il minimo di esistenza non sia un punto di arrivo, ma di partenza, una assicurazione data a tutti gli uomini perché tutti possano sviluppare le loro attitudini¹⁵. Si riesce così ad assicurare l'uguaglianza nei punti di partenza¹⁶, che non ha solo una connotazione economica, ma comprende e include una priorità di carattere sociale¹⁷.

Si evince pertanto che il mercato, che è già uno stupendo meccanismo, capace di dare i migliori risultati entro i limiti delle istituzioni, dei costumi, delle leggi esistenti, può dare risultati ancor più stupendi se noi sapremo perfezionare e riformare le istituzioni, i costumi, le leggi, entro le quali esso vive allo scopo di toccare più alti ideali di vita¹⁸.

La dignità sociale è, quindi, una forma endogena per la costruzione della pace.

La dimensione *sociale* della dignità deriva dal fatto che la persona vive in un rapporto costante e progressivo con la società di cui è parte. La persona all'interno della società è titolata a svolgere nell'esercizio della propria libertà il proprio pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che dovessero in qualche modo impedire l'esercizio di tale carattere dimensionale.

La dimensione sociale della dignità è importante in quanto, pur nel mutare dell'accezione della dignità dalle civiltà più antiche sino alla nostra, permane la sua rilevanza manifestando la sua sostanzialità nella dimensione sociale. Ciò è sottolineato da Aristotele¹⁹, il quale della persona ha evidenziato il carattere sociale.

Uno studio recentemente pubblicato ha dimostrato come l'andamento del ciclo economico, attualmente considerato in recessione, abbia contribuito a provocare una recessione nell'esercizio della pari dignità sociale.

¹³ Articolo 35 della Costituzione.

¹⁴ Firmata a Torino il 18 ottobre 1961, è stata modificata a Strasburgo il 3 maggio 1996.

¹⁵ L. EINAUDI, *Lezioni di politica sociale*, Torino 1964, p. 80-81.

¹⁶ L. EINAUDI, *Lezioni*, cit. p. 231 e ss.

¹⁷ L. EINAUDI, *Lezioni*, p. 51-54.

¹⁸ L. EINAUDI, *Lezioni*, p. 54-55.

¹⁹ ARISTOTELE, *Politica*, Bari 2007, 1252a.

Il tasso di occupazione, già critico in passato, è ulteriormente peggiorato negli ultimi anni. Persistono condizioni di instabilità occupazionale, e cresce la percentuale di lavoratori sovraistruiti rispetto alle attività svolte. Tale abbassamento della qualità del lavoro è particolarmente evidente se si considerano le giovani generazioni e le donne. Infine una diseguale ripartizione del lavoro familiare e la mancanza di servizi privano di tempo per se stesse le donne occupate²⁰.

Inoltre, l'Italia sta progredendo sotto il profilo dell'istruzione formale. Il che comporta una netta diminuzione di abbandono scolastico. L'aumento di persone con un buon grado di istruzione è molto maggiore rispetto al passato. Tuttavia, la situazione economica attuale ha ridotto la partecipazione alla vita culturale, il che ha particolari ripercussioni nelle Regioni meridionali. Ciò induce a riflettere se si considerano le loro grandi potenzialità.

Sotto il profilo dell'estrazione sociale, l'estrazione degli studenti degli istituti tecnici e professionali è più bassa di quella dei licei²¹.

L'istruzione è molto importante, a maggior ragione se si considera che lo sviluppo economico di un popolo passa attraverso la qualità della sua istruzione.

Sotto il profilo economico, le disegualanze rendono maggiore il rischio di povertà, e sono aumentate negli ultimi anni²².

Molte e valenti sono le soluzioni trovate per affrontare la presente gravosa situazione economica e garantire, attraverso la medesima, la dignità sociale.

Tra esse si configura per il particolare carattere inclusivo *l'American Taxpayer Relief Act of 2012*, o tax deal, norma recentemente approvata negli Stati Uniti. Questo provvedimento produce effetti in modo molteplice in favore delle persone fisiche e delle piccole imprese.

Nello specifico, il tax deal permette un taglio delle tasse per le famiglie meno abbienti, in modo che esse possano garantire lo studio per i loro figli. Ciò perchè lo sviluppo economico del domani dipende in modo strettamente connesso dalla qualità della scuola del presente. Inoltre, il tax deal non taglia i Social Security benefits, il Medicare e il Medicaid. Un altro punto significativo della norma è l'estensione di provvedimenti contro la disoccupazione per le persone in cerca di lavoro. Anche in un momento difficile, questo provvedimento garantisce investimenti nell'energia pulita, con i conseguenti risvolti occupazionali e ambientali. Un ulteriore aspetto del tax deal è, quindi, relativo alla riduzione del deficit.

Alcuni esempi sono esplicativi della grande portata di questo provvedimento:

Sec. 409. Extension of credit for energy-efficient appliances.

²⁰ ISTAT-CNEL, *Primo rapporto sul benessere equo e sostenibile. Lavoro e conciliazione dei tempi di vita*, Roma 2013, p. 2-16.

²¹ ISTAT-CNEL, *Primo rapporto sul benessere equo e sostenibile. Istruzione e formazione*, p. 2-19.

²² ISTAT-CNEL, *Primo rapporto sul benessere equo e sostenibile. Benessere economico*.

Sec. 410. Extension and modification of special allowance for cellulosic biofuel plant property.

Sec. 501. Extension of emergency unemployment compensation program.

Sec. 502. Temporary extension of extended benefit provisions.

Sec. 503. Extension of funding for reemployment services and reemployment and eligibility assessment activities.

Sec. 504. Additional extended unemployment benefits under the Railroad Unemployment Insurance Act.

Sec. 605. Extension of Medicare inpatient hospital payment adjustment for low-volume hospitals.

Sec. 606. Extension of the Medicare-dependent hospital (MDH) program.

Sec. 607. Extension for specialized Medicare Advantage plans for special needs individuals.

Sec. 608. Extension of Medicare reasonable cost contracts.

Sec. 623. Extension of Medicaid and chip express lane option.

Importante e significativa è questa legge che, come è stato sottolineato, is a measure that would bring a certainty to the tax code long demanded by the financial community and taxpayers²³.

Si consideri che, sotto il profilo contenutistico, that deal includes a host of tax increases on the rich. It raises the tax rate to 39.6 percent from 35 percent on income above \$400,000 for individuals, and \$450,000 for couples. The rate on dividends and capital gains for those same taxpayers was bumped up 5 percentage points, to 20 percent. Congress also reinstated limits on the amount households with more than \$300,000 in income can deduct. On top of that, two new surcharges — a 3.8 percent tax on investment income and a 0.9 percent tax on regular income — hit those same wealthy.

After those changes and the new law, comparing average tax rates for poor households and wealthy households, 2013 might be the most progressive tax code since 1979²⁴.

Sarebbe superficiale ritenere che il modello statunitense sia uguale a quello italiano. Che, infatti, non lo è. Tuttavia, pur con le immancabili differenze esistenti tra modelli differenti, preme

²³ J. WEISMAN, *Lines of Resistance on Fiscal Deal*, New York Times, 1 gennaio 2013.

²⁴ A. LOWREY, *Tax Code may be the most progressive since 1979*, New York Times, 4 gennaio 2013.

rilevare la grande attenzione alla sanità, al lavoro e, nel suo insieme, al sociale, posto in essere nella norma americana.

I Costituenti erano profondamente realisti e, perciò, consci che l'Italia che avevano delineato nella Costituzione era profondamente diversa da quella del loro tempo. Di più, a distanza di molti anni Costantino Mortati, uno dei più insigni Costituenti, considerava in modo sconsolato che molti degli obiettivi che erano stati prefissati nella Costituzione non erano stati ancora attuati.

A molti di essi - si pensi al sistema sanitario nazionale o all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi - si giunse da allora in un breve volgere di anni.

L'impulso a ciò viene dal *carattere dinamico* della Costituzione in base alla quale, senza accettare in modo supino una situazione anche risalente, proprio quando si muova da una iniziale situazione di sofferenza e disagio, è compito della Repubblica *rimuovere* gli ostacoli che *limitano* la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e che *impediscono* il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La cui applicazione con irremovibile tenacia ha condotto a impensabili risultati nelle più differenti materie e, in primis, nella sanità (si consideri l'istituzione del servizio sanitario nazionale, quale forma di sanità per tutti) e nell'istruzione. Sì da affermare in concreto la pari dignità sociale.

Dinamismo interrelazionale che, seppur in momenti particolarmente difficili quale quello attuale, risiede anche nell'economia.

Ciò perchè la Costituzione non aleggia in una favolistica *isola che non c'è*, ma si concretizza quotidianamente attraverso il dinamismo della Repubblica per il superamento di barriere a prima vista e in non pochi casi di difficile valicamento. Da ciò si evince che il carattere precettivo dell'articolo 3 della Costituzione ha anche una valenza esortativa sotto il profilo metodologico, in quanto induce a un atteggiamento mai prono nella molteplicità di fattori che costituiscono la realtà fattuale. E' questo, nella sostanza, il principio di eguaglianza.

Matteo Boscolo Anzoletti